

**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Ragione Sociale	<b>AZIMUT MARKETPLACE SRL</b> Iscritta alla sez. A del RUI Con il numero A000696870 In data 1 dicembre 2021
Sede Legale	20122 Milano – C.so di Porta Romana 6
Telefono Pec Sito Internet	+0237057450 <a href="mailto:azimutmarketplace@legal.mail.it">azimutmarketplace@legal.mail.it</a> <a href="http://www.azimutmarketplace.it">www.azimutmarketplace.it</a>
Responsabile dell'attività assicurativa	Billi Elena Lucilla Marzia Iscritta alla sez. A del RUI Con il numero A001870045

**Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

L'Intermediario, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione.

**Consegna al contraente:**

- a) l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informativa sul distributore" pubblicato anche sul proprio sito internet;
- b) l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";
- c) copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) **propone o raccomanda** contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine - dal contraente stesso - ogni utile informazione;
- e) **valuta** se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché adotta opportune disposizioni per ottenere dai "Produttori" (ovvero le Compagnie di Assicurazione) le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) **fornisce** al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente stesso di prendere una decisione informata.